

DICHIARAZIONI

Le principali novità della dichiarazione Iva 2021

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

CORSO GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con [provvedimento n. 13095/2021 del 15.01.2021](#) è stato approvato il **modello Iva 2021** e le relative istruzioni per la compilazione.

Tra le principali novità presenti nel modello di quest'anno, da **trasmettere entro il 30 aprile**, si evidenzia **l'esenzione Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19**, l'estensione del regime forfetario all'attività di oleoturismo, alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, nonché un nuovo rigo riservato ai **soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19**. Sono state introdotte, inoltre, alcune **semplificazioni in materia di dichiarazioni d'intento**, a seguito della soppressione dell'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni ricevute dagli esportatori abituali.

Con riferimento alle **cessioni di determinati beni utili a contrastare la diffusione del Covid-19**, si ricorda che [l'articolo 124 D.L. 34/2020](#) ha introdotto **l'esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020**; gli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2021 scontano l'Iva al 5%.

Inoltre, il **comma 453 della Legge di bilancio 2021** ha previsto, **dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022**, **l'esenzione Iva per le cessioni di vaccini** anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini. Entrambe le disposizioni garantiscono il **diritto alla detrazione dell'imposta**, ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

La **dichiarazione Iva 2021 accoglie**, pertanto, le **operazioni attive e passive** riferite alle cessioni esenti dei richiamati prodotti.

Dal lato **vendite**, il cedente dovrà indicare nel **rgo VE33** l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#), **ricomprensando anche le operazioni esenti di cui**

[all'articolo 124 D.L. 34/2020](#) e [all'articolo 1, comma 453, L. 178/2020.](#)

Nel **quadro VF**, sezione 3-A, rigo **VF34**, è stato introdotto un nuovo **campo 9** per tenere conto, in sede di **determinazione della percentuale di detrazione**, delle cessioni di beni di cui [all'articolo 124 D.L. 34/2020](#) e [all'articolo 1, comma 453, L. 178/2020.](#)

Sul versante degli **acquisti**, invece, il cessionario espone nel **Rigo VF16, campo 2**, gli acquisti esenti Iva in argomento.

Nel **quadro VA**, sezione 2, è stato inserito il **nuovo rigo VA16** riservato ai soggetti che hanno **usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti, emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.**

In particolare, il rigo è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, **non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti Iva** - compreso il saldo relativo al 2019 - **avvalendosi delle disposizioni di sospensione.**

| Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 | | | | | | | | | | | |
|---|----|---------|----|--------|-----|---------|----|--------|---|---------|-----|
| Codice | | Importo | | Codice | | Importo | | Codice | | Importo | |
| 1 | 2 | ,00 | 3 | 4 | ,00 | 5 | 6 | ,00 | 7 | 8 | ,00 |
| VA16 | | | | | | | | | | | |
| | | ,00 | | | ,00 | | | ,00 | | | ,00 |
| 13 | 14 | ,00 | 15 | 16 | ,00 | 17 | 18 | ,00 | | | |

In **casella 1** occorre inserire il **codice reperibile dalla “Tabella versamenti sospesi Covid-19”** posta in **Appendice**. Il **campo 2** accoglie l'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

I soggetti che, nel corso del periodo d'imposta, hanno sospeso i versamenti **in base a diverse disposizioni dovranno compilare** più campi per indicare gli importi sospesi, in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che abbiano partecipato nel 2020 ad una procedura di **liquidazione Iva di gruppo**, consentendo a detta procedura di **escludere dalla liquidazione periodica di gruppo** la componente a debito riferibile a dette società, oppure di sospendere l'intero versamento della procedura stessa ([circolare 11/E/2020, risposta 2.16](#)).

Nel **quadro VQ** è stata prevista la **nuova colonna 7** riguardante l'**ammontare dell'Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali**, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d'imposta.

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d'imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali devono **comunque indicare nel quadro VH** (qualora debba essere compilato, **ovvero nel quadro VP**), in **corrispondenza dei singoli periodi** (mesi o trimestri), gli **importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell'acconto**.

Nella sezione 3, è stato previsto il **nuovo rigo VL41**, per indicare nel ; nel **campo 2**, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (**"credito potenziale"**) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.

Per quanto riguarda, invece, gli **oneri gravanti sui fornitori degli esportatori abituali**, si ricorda che [l'articolo 12-septies D.L. 34/2019](#) ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d'intento prevedendo la **soppressione dell'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute in apposito quadro della dichiarazione annuale Iva**, oltre che dell'obbligo di tenere un registro delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, il **quadro VI è stato soppresso**.

Resta fermo, invece, l'**onere di verificare che la dichiarazione d'intento sia stata emessa prima dell'effettuazione dell'operazione**, definita dall'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#).

Tale adempimento può essere assolto, indistintamente, **in uno dei seguenti modi**:

- avvalendosi della funzionalità offerta dall'Agenzia delle entrate – **Consultazioni delle dichiarazioni d'intento destinatario** - all'interno del "Cassetto fiscale" del contribuente;
- utilizzando la procedura di controllo "senza registrazione", **inserendo il numero di protocollo della dichiarazione d'intento**, composto di due parti: la prima, formata da 17 cifre (es. 20060120341234567), la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001).

Nel **Quadro VO**, sezione 1, è stato previsto infine il **rgo VO16**, riservato ai soggetti che effettuano le **prestazioni di servizi indicate nell'[articolo 7-octies](#) nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia**. Nella sezione 2, rigo VO26, è stata inserita la casella 2 per comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata. Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l'**attività oleoturistica** e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari.